

AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

ORDINANZA N. 3 /2007

DISCIPLINA DEL DEPOSITO TEMPORANEO DELLE MERCI IN BANCHINA

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Giurgola, Presidente dell'Autorità portuale di Brindisi, giusta Decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture, in data 5 aprile 2007,

VISTA l'Ordinanza n. 03/1999 in data 22 dicembre 1999 con la quale sono state dettate le disposizioni in ordine alle modalità, alle condizioni ed ai costi da applicare per il deposito temporaneo delle merci ed altri materiali nell'ambito del porto di Brindisi;

CONSIDERATO che da parte di più operatori portuali è stata evidenziata la necessità di procedere ad una revisione del provvedimento in precedenza citato, in considerazione soprattutto dei canoni per il deposito temporaneo previsti, non più concorrenziali con le tariffe applicate nei porti vicini;

PRESO ATTO che, a seguito di una valutazione comparata dei provvedimenti analoghi vigenti negli altri porti pugliesi sede di Autorità portuale nonché di quelli di altri importanti scali marittimi nazionali, emerge effettivamente la sussistenza di una rilevante differenza con le tariffe di cui all'ordinanza n. 03/1999, attualmente maggiormente onerose;

RILEVATO che appare non più differibile procedere ad una revisione della richiamata ordinanza, al fine anche di accrescere la competitività del porto di Brindisi in questo settore;

VISTO il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272;

VISTI gli articoli 30, 36, 50, 54 e 64 del Codice della Navigazione e gli articoli 38, 39 e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Comitato portuale nella seduta del 30/7/2007, con particolare riferimento alla competitività delle tariffe previste;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento all'art. 20, comma 5,

ORDINA

Art. 1

La sosta temporanea delle merci e materiali sulle banchine del porto di Brindisi è disciplinata dalle disposizioni che seguono, alle condizioni e con le modalità dalle stesse indicate.

Art. 2

AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

Le aree destinate alla sosta temporanea di merci e materiali, provenienti e/o destinati da/alle operazioni portuali di sbarco/imbarco, nell'ambito del porto di Brindisi sono come di seguito individuate:

- 1) **Banchina Feltrinelli**, limitatamente alla zona compresa tra il Posto di Ispezione Frontaliero ed il muro di separazione dell'area Bonatesta, con esclusione del varco di accesso allo stesso deposito Bonatesta, sino alla fine del muro di separazione citato, per una larghezza di metri 5 (cinque) verso il mare;
- 2) **Banchina Punto Franco**, con esclusione dell'area di piazzale che precede il Posto di ispezione Frontaliero, limitatamente alla zona lungo il muro del Punto Franco e con il limite di metri 5 (cinque) di larghezza massima del deposito;
- 3) **Banchina di Sant'Apollinare**, limitatamente alla zona a partire dal limite di metri 30 (trenta) al ciglio di banchina;
- 4) **Banchina di Riva di Costa Morena**, limitatamente al piazzale retrostante con limite di distanza minimo dal ciglio di banchina di metri 30 e sino a circa metri 10 di distanza dal fascio di binari;
- 5) **Banchina di Costa Morena Nuovo Sporgente e Prolungamento** (zona commerciale), nell'ambito del piazzale e delle banchine con distanza minima dal ciglio di banchina di metri 30 (trenta);
- 6) **Banchina di Costa Morena Est (1° lotto)**, con limite di distanza dal ciglio di banchina pari ad almeno metri 20 (venti).

Le banchine e le distanze sopra indicate sono comunque suscettibili, per la fattispecie di cui alla presente ordinanza, di variazioni e/o limitazioni di impiego, a seconda delle varie esigenze di operatività che saranno valutate dall'Autorità portuale.

I depositi delle merci in aree demaniali affidate in concessione a singoli operatori, connessi ad esclusive esigenze di operatività commerciale degli stessi, sono disciplinati dal medesimo concessionario, fatta eccezione per gli eventuali depositi di merci classificate pericolose che dovranno essere valutati ed autorizzati, ove del caso, dall'Autorità portuale nonché delle disposizioni di carattere generale di cui all'articolo 8 della presente ordinanza.

In ogni caso, nessun deposito di merci dovrà causare impedimento alla circolazione stradale portuale e/o allo svolgimento delle operazioni portuali. In tal caso, il soggetto autorizzato al deposito dovrà provvedere, a semplice richiesta scritta dell'Autorità, a trasferire/modificare il deposito, anche se in precedenza autorizzato.

In via eccezionale e residuale, potranno essere autorizzati depositi temporanei di merci negli ambiti portuali destinati ai traffici di navi traghetto da passeggeri, con particolare riferimento a Costa Morena Ovest ed alle banchine del Seno di Levante (Carbonifera, Rampe Traghetto).

Art. 3

L'autorizzazione per depositare merci sulle banchine di cui al precedente articolo 2 dovrà essere richiesta per iscritto all'Autorità portuale di Brindisi **a mano o via fax al n. 0831/562502**, secondo il fac-simile allegato alla presente ordinanza **almeno 24 ore** prima rispetto al giorno previsto di inizio del deposito.

Non saranno accettate ed autorizzate le istanze presentate il giorno stesso dell'inizio previsto del deposito o a deposito già iniziato, salvo comprovate esigenze di urgenza da parte dell'utenza.

Nell'istanza dovranno essere indicati le generalità complete del richiedente (impresa portuale-agenzia marittima-spedizioniere doganale), la superficie dell'area che si intende

AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

occupare indicata su apposita planimetria, la natura della merce, la prevedibile durata della sosta, le operazioni da compiere e la nave cui queste ineriscono. Nel caso di richieste avanzate da soggetti diversi dalle imprese portuali, nell'istanza dovrà essere indicata l'impresa portuale incaricata dell'attività materiale di movimentazione della merce.

L'istanza di autorizzazione al deposito dovrà essere avanzata anche se il tempo previsto per la sosta ricadesse nel periodo di franchigia di cui all'articolo 5.

Art. 4

In caso di più richieste inerenti la medesima area, l'Autorità portuale valuterà, di volta in volta, sulla base degli elementi che saranno forniti dagli interessati e di quelli verificabili d'ufficio, la priorità e la natura delle esigenze che giustificano le richieste e deciderà in merito. Resta sempre salva la facoltà per l'Autorità portuale di revocare, in caso di comprovata necessità, l'autorizzazione già rilasciata.

Art. 5

Il deposito temporaneo delle merci è concesso gratuitamente limitatamente ad un periodo di giorni 4 (quattro), sia per merce sbarcata che per merce da imbarcare. Per depositi di durata superiore, la franchigia sarà comunque scomputata dal calcolo complessivo dei giorni.

Per periodi superiori a quello di cui al comma precedente dovranno essere corrisposte all'Autorità portuale le seguenti tariffe calcolate per scaglioni:

- Euro 0,02 al mq al giorno fino a giorni 20;
- Euro 0,04 al mq al giorno fino a giorni 60;
- Euro 0,10 al mq al giorno fino a giorni 120.

Per ogni deposito, fatta eccezione per quelli che si esauriscono nell'ambito temporale della franchigia, è sempre dovuto **un canone minimo pari ad € 50,00 (cinquanta/00)** anche se dall'applicazione delle tariffe sopra indicate dovesse risultare un importo inferiore a detto canone.

Per le merci pericolose, i depositi, qualora autorizzati, non potranno avere durata superiore a giorni 30 (trenta).

Nessun deposito di merce potrà avere durata superiore a giorni 120 (centoventi). In caso di superamento del detto limite, oltre alla rimozione d'ufficio che sarà disposta dall'Autorità portuale con oneri a carico del depositante, il deposito sarà considerato abusivo, scontando la tariffa maggiorata di cui all'articolo 10.

Art. 6

Il pagamento dei diritti di sosta dovuti per ogni deposito di merce ricadente nella disciplina della presente ordinanza dovrà essere effettuato al termine di ogni deposito, come di seguito specificato. **A tal fine, il soggetto autorizzato al deposito dovrà comunicare formalmente la data di cessazione del deposito, a mezzo fax al n. 0831/562502**, ferma restando ogni facoltà di verifica da parte dell'Autorità portuale.

L'importo dovuto, non soggetto ad IVA, dovrà essere versato sul c/c bancario n. 032570010211 CIN F – ABI 05787 – CAB 15900, presso la Banca Meridiana – Filiale di Brindisi – sita in Via San Lorenzo, entro e non oltre giorni 10 dal ricevimento della fattura che l'Ente provvederà ad emettere.

AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

Art. 7

Nell'ambito del porto di Brindisi, anche nelle aree in concessione ad operatori privati, non sono consentiti depositi di merci classificate esplosive (classe 1 IMDG Code) e/o radioattive (classe 7 IMDG Code).

Sono altresì vietati i depositi di merci alla rinfusa polverulente e/o granulari.

L'eventuale deposito di merci classificate pericolose, diverse da quelle di cui al primo comma, dovrà essere richiesto all'Autorità portuale con congruo anticipo, almeno 72 ore prima della data di inizio dello stesso, allegando all'istanza, di cui al fac-simile ex art. 3, la documentazione tecnica e di sicurezza necessaria per la corretta individuazione e gestione della merce, una relazione indicante le modalità di movimentazione e deposito, i sistemi precauzionali individuati dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 272/1999. Ricevuta l'istanza citata unitamente agli allegati, l'Autorità portuale provvederà ad acquisire il parere dell'A.U.S.L. competente e se del caso, provvederà a rilasciare l'autorizzazione al deposito indicandone i tempi, i limiti e le modalità, secondo quanto previsto dall'art. 22 del decreto legislativo n. 272/1999.

Resta fermo che l'autorizzazione all'imbarco o il nulla osta allo sbarco delle merci classificate pericolose dovranno essere richieste alla Capitaneria di Porto di Brindisi.

Art. 8

Il titolare dell'autorizzazione al deposito dovrà rispettare le seguenti prescrizioni di ordine generale, oltre a quelle eventualmente dettate per il deposito specifico:

- i depositi di merci in banchina non dovranno superare la massima altezza consentita dal genere della merce e/o da disposizioni di legge eventuali; in ogni caso l'impresa portuale dovrà assicurarsi della idoneità statica del deposito medesimo;
- la merce depositata non potrà essere soggetta a manipolazione alcuna, fatta eccezione per gli interventi necessari per l'eventuale ripristino delle condizioni di sicurezza;
- fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2, tutti i depositi dovranno essere effettuati a conveniente distanza dal ciglio banchina, dai binari ferroviari eventualmente esistenti, da opere portuali quali gru, torri faro, mezzi meccanici mobili, manufatti prefabbricati e non e comunque da strutture in elevazione rispetto al piano di calpestio del sedime portuale;
- essi dovranno essere altresì debitamente segnalati a mezzo di apprestamenti visibili sia di giorno che di notte (nastro tipo vedochiaro – transenne munite di catadiottri – fanali ad intermittenza – etc.), al fine di evitare potenziali pericoli alla pubblica circolazione in ambito portuale;
- alla cessazione del deposito, l'area utilizzata dovrà essere sgomberata e pulita accuratamente.

Il titolare dell'autorizzazione assume piena ed esclusiva responsabilità per gli eventuali danni che, in conseguenza dell'occupazione, siano derivati, direttamente e/o indirettamente, a persone o cose, ivi compresi i beni demaniali.

Art. 9

I depositi autorizzati, se effettuati prima dell'arrivo della nave cui sono destinati, non costituiscono titolo per l'assegnazione, da parte della Capitaneria di Porto, del posto di ormeggio alla banchina indicata nell'autorizzazione. L'Autorità portuale, inoltre, per

AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

comprovate esigenze di carattere operativo portuale, potrà rilasciare l'autorizzazione al deposito per un'area diversa da quella indicata dal richiedente.

Qualora l'area portuale occupata dalla merce depositata dovesse essere liberata prima della scadenza del termine previsto nella relativa autorizzazione, il depositante potrà fare istanza all'Autorità portuale affinché, previa verifica, il canone dovuto venga ragguagliato al periodo di effettiva occupazione, fatto salvo il periodo di franchigia ed il canone minimo eventualmente dovuto.

Parimenti in caso di necessità di proroga della autorizzazione al deposito, l'operatore interessato dovrà rivolgere apposita richiesta scritta, sempre via fax o a mano, all'Autorità portuale che valuterà l'eventuale rilascio della stessa. Il canone verrà poi calcolato sul totale del tempo di occupazione dell'area.

Art. 10

L'occupazione abusiva di aree demaniali portuali, oppure eccedente i limiti di spazio e/o di tempo fissati nell'autorizzazione, qualora questi ultimi non prontamente comunicati all'Ente, comporterà l'applicazione di un indennizzo pari alla somma massima di cui all'art. 5 (Euro 0,10 al mq al giorno), maggiorata rispettivamente del 200% (deposito abusivo) e del 100% (eccedenza di spazio e/o tempo se non prontamente comunicati), ferme restando le ulteriori sanzioni previste per legge.

Art. 11

Le imprese portuali incaricate dell'effettuazione delle operazioni di deposito in banchina delle merci, qualora non coincidenti con il titolare dell'autorizzazione al deposito medesimo, dovranno assicurarsi prima dell'inizio delle operazioni che lo stesso sia stato formalmente autorizzato, avendo cura di dotarsi di copia dell'atto di autorizzazione dell'Autorità Portuale.

Art. 12

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza incorreranno, a seconda delle fattispecie e qualora il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni di cui agli articoli 1161, 1164 e 1165 del Codice della Navigazione.


Art. 13

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che entra in vigore alle ore 08.00 del giorno 1 settembre 2007.

Dalla data medesima l'ordinanza n. 3 del 22 dicembre 1999 è abrogata.

Brindisi, li **21 AGO. 2007**

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Giurgola



AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

Fac-simile di istanza per l'autorizzazione al deposito temporaneo di merci in banchina (art. 3)

(Allegato all'Ordinanza n. ___/2007 in data _____ 2007)

**All' AUTORITY PORTUALE
72100 BRINDISI
fax 0831/562502**

**E, per conoscenza
CAPITANERIA DI PORTO
72100 BRINDISI**

OGGETTO: Istanza per il deposito temporaneo di merci in area demaniale portuale.

Il sottoscritto _____, nato a _____, il
_____, residente in _____, alla Via _____, legale
rappresentante della _____, chiede l'autorizzazione al
deposito temporaneo di merce in ambito portuale. A tal fine dichiara quanto segue:

Tipologia e quantità della merce _____
(specificare se trattasi di merce pericolosa)

Superficie effettiva da occupare (mq) _____
(Allegare stralcio planimetrico)

Prevedibile durata della sosta _____

Data ed ora di inizio e fine del deposito _____

Operazioni da compiere _____
(sbarco, imbarco, trasporto fuori ambito portuale/etc)

Nave interessata _____
(nome nave – previsione arrivo – altre notizie utili)

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che regolano i depositi temporanei delle merci in banchina di cui all'Ordinanza n. ___/2007 dell'Autorità portuale di Brindisi.

Brindisi, li _____

Il richiedente
(timbro e firma leggibile)

